

Al Sig. SINDACO del Comune di

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale  
(Art. 1, n. 7 della legge 21.3.1990, n. 53)

Il/La sottoscritt .....  
(cognome e nome)

nat. .... a ..... il .....

residente in ..... Via ..... n. ....

Codice fiscale ..... Numero telefonico .....

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 1, n. 7 della legge 21.3.90, n. 53, di essere inserito nell'ALBO DELLE PERSONE  
IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune;
- di esercitare la professione, arte o mestiere di .....
- di essere in possesso del titolo di studio di (1) .....
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/1960;
- aver /  non aver svolto la funzione di Presidente (oppure di scrutatore o segretario) di seggio elettorale in occasione delle elezioni dell'anno .....

....., li ..... In fede

(1) N.B. - Il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

**IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE**  
**- alcuni cenni di normativa -**

**Art. 1 Legge 21 marzo 1990, n. 53 – Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.**

comma 3 - Le iscrizioni nell'Albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

comma 4 - Il presidente della Corte d'appello competente nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, **si sono resi responsabili di gravi inadempienze**. (In conformità a recenti circolari ministeriali possono ritenersi **gravi inadempienze** non solo i casi di mancato completamento dello scrutinio, ma anche la commissione di errori nella compilazione del verbale del seggio, il notevole ritardo nella conclusione delle operazioni stesse, nonché l'inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali).

**Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.**

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'appello.

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha la sede la sezione elettorale alla quale era destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza il Sindaco od un suo delegato. (articolo 20, ultimo comma, del T.U. n. 570).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, designato in precedenza dallo stesso presidente. (articolo 24, secondo comma, del T.U. n. 570).

**Compiti e potestà di decisioni del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.**

Il presidente dell'ufficio, in sintesi, sovrintende a tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti. (articolo 66, primo comma, e 71, primo comma, del T.U. n. 361).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

**Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.**

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

Di regola la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza Pubblica, anche senza richiesta del Presidente (art. 44, secondo comma, del testo unico n.361).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361).

Quando il Presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Il Presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (articolo 46, penultimo comma, del T.U. n. 570).